

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SERVIZIO 4

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 dell’1 giugno 2022;

VISTO il D.D.G. n. 209 del 14 giugno 2022, concernente il conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTA il D.D.G. n. 358/Area del 27 giugno 2025 con il quale il predetto incarico di dirigente del Servizio 4 ”Trasferimento regionale agli Enti locali per il finanziamento di funzioni”, in scadenza al 31/12/2024 e già prorogato al 30.06.2025, è differito fino al 31/12/2025, salvo la cessazione anticipata dell’incarico per motivate ragioni organizzative e gestionali e comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, qualora il relativo Regolamento entrasse in vigore anteriormente;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 158 che prevede l’obbligo di rendicontare i contributi straordinari erogati da amministrazioni pubbliche ad enti locali;

VISTO l’art. 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 il quale prevede che “tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati”;

VISTA la legge regionale 09 gennaio 2025 n. 2 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2025-2027;

VISTA la Deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2025 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale dell'anno 2025;

VISTO l'art. 2 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, come modificato dal comma 22 dell'art. 28 della L.r. 18 novembre 2024 n. 28 il quale prevede che “ *1. Ai comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti in dissesto finanziario alla data del 30 settembre 2024 e da non oltre cinque anni prima della data di entrata in vigore della presente legge e ai comuni sempre con popolazione fino a 25.000 abitanti che hanno chiuso il dissesto finanziario successivamente alla data del 31 dicembre 2022 o la cui chiusura del conto di tesoreria acceso dall'organo straordinario della liquidazione (OSL) sia avvenuta successivamente alla data del 31 dicembre 2022, è riconosciuto un contributo complessivo, per l'esercizio finanziario 2024, di 7.500 migliaia di euro a titolo di compartecipazione alle spese per servizi o copertura del disavanzo o quale contributo al costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), negli anni finanziari 2014-2024 risulti in sovrannumero. 2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito per il 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento proporzionalmente al numero di abitanti dei comuni destinatari* ”;

VISTO il comma 20 dell'articolo 28 della legge regionale 18 novembre 2024 n. 28 ai sensi del quale, per l'esercizio finanziario 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25/2024, è stata incrementata di 5.000 migliaia di euro”;

VISTO il D.A. n. 530 del 27 novembre 2024 emanato dall'Assessore regionale per le Autonomie locali, con il quale è stato approvato il riparto della somma complessiva di € 12.500.000,00 di euro, da assegnare - come espressamente previsto dal medesimo articolo 2, comma 1, della L.r. n. 25/2024 e ss.mm.ii. - quale contributo straordinario destinato alle spese per servizi o alla copertura del disavanzo o quale contributo al costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), negli anni finanziari 2014-2024 risulti in sovrannumero;

VISTO il D.D.G. n. 606 del 18 dicembre 2024 con il quale, in attuazione del sopra richiamato decreto assessoriale, si è provveduto:

- ad assegnare al comune di Ustica la somma complessiva di € 129.072,07 quale contributo straordinario autorizzato dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e s.m.i. e del comma 20 dell'art. 28 della L.r. n. 28/2024;
- ad impegnare la sopra richiamata somma a valere sulle disponibilità del capitolo 102020 del bilancio della Regione dell'anno 2024;
- a prevedere che l'erogazione delle somme assegnate possa essere effettuata a seguito di presentazione di specifica istanza da parte dei comuni beneficiari, corredata dal relativo piano di utilizzo, debitamente approvato dai medesimi enti;

VISTA la nota prot. n. 705 del 24 gennaio 2025 (acquisita, al protocollo informatico dipartimentale n. 1452/2025), con la quale il comune di Ustica ha trasmesso il piano di utilizzo del suddetto contributo regionale, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 07 del 22 gennaio 2025 che, a sua volta, ha rettificato il precedente piano di utilizzo approvato con delibera di Giunta Municipale n. 91 dell'11 dicembre 2024;

VISTA la nota prot. n. 4185 del 23 giugno 2025 (acquisita, al protocollo informatico dipartimentale n. 10697/2025) con la quale il comune di Ustica ha richiesto l'erogazione delle somme assegnate con il D.D.G. n. 606/2024 per complessivi € 129.072,07, fornendo al contempo i chiarimenti richiesti in ordine alla sua destinazione;

VISTA la predetta delibera di Giunta Municipale n. 07 del 22 gennaio 2025 con la quale il contributo regionale assegnato con il citato D.D.G. n. 606 del 18 dicembre 2024 è stato destinato alle spese per i servizi specificati nel piano di utilizzo approvato con la medesima delibera;

VISTO l'atto di indirizzo interpretativo - formulato, ai sensi ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 2 della L.r. n. 10/2000, dall'Assessore per le Autonomie Locali e la F.P. e riportato in calce alla nota prot. n. 6761 del 10 aprile 2025 - con il quale è stato chiarito che le spese per servizi, da considerare ammissibili con riguardo al contributo straordinario di cui all'art. 2 della L.r. n. 25/2024, sono quelle afferenti allo svolgimento di tutte le funzioni comunali, sia proprie che delegate dallo Stato;

VISTA la nota prot. n.12244 del 23 luglio 2025 con la quale il funzionario incaricato ha relazionato sull'attività istruttoria svolta ai fini della liquidazione del suddetto contributo regionale;

CONSIDERATO che, in atto, è pendente innanzi al T.A.R.S. il ricorso R.G. n. 232/2025 - proposto dal comune di Brolo, anche nei confronti del predetto comune di Ustica, per l'annullamento dei sopra richiamati decreti di riparto (D.A. n. 530/2024) e di assegnazione (D.D.G. n. 606/2024) - a seguito del cui accoglimento potrebbe rendersi necessario procedere ad una rimodulazione del riparto approvato con il D.A. n. 530/2024 che comporterebbe la rideterminazione della somma dovuta al comune di Ustica in € 126.903,00;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3358 del 26 febbraio 2025, è stata data notizia, tra gli altri, al comune di Ustica della sopra richiamata eventualità, evidenziando che, al fine di evitare l'insorgenza di possibili debiti fuori bilancio, nelle more della definizione del giudizio, sarebbe stato possibile erogare gli importi rideterminati in modo da accantonare le somme che, in caso di accoglimento del predetto ricorso, andrebbero riconosciute al comune ricorrente;

RITENUTO, al fine di evitare l'insorgenza di possibili debiti fuori bilancio e di garantire al comune di Ustica di disporre (almeno in parte) delle risorse assegnate con il D.D.G. n. 606/2024, di procedere all'erogazione in favore del comune medesimo della somma di € 126.903,00 , con riserva di provvedere all'erogazione dell'ulteriore quota assegnata (pari a € 2.169,07) in caso di rigetto del ricorso sopra richiamato;

per quanto indicato in premessa

D E C R E T A

Art. 1

In favore del comune di Ustica è liquidata la somma complessiva di € 126.903,00 quale quota parte del contributo regionale assegnato, per l'anno 2024, con il D.D.G. n. 606 del 18 dicembre 2024, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e s.m.i. e del comma 20 dell'art. 28 della L.r. n. 28/2024 e destinato dal comune assegnatario alle spese per i servizi specificati nel piano di utilizzo approvato con delibera di Giunta Municipale n. 07 del 22 gennaio 2025.

Art. 2

Agli oneri derivanti dal precedente articolo si fa fronte a valere sulle disponibilità del capitolo 102020 impegnate sul Bilancio della Regione con il D.D.G. n. 606 del 18 dicembre 2024 e riaccertate nel corrente anno 2025 (Imp. n. 1/2025).

Art. 3

Le somme liquidate con il presente decreto saranno erogate mediante accredito sul pertinente conto di Tesoreria Unica intestato al comune beneficiario e dovranno essere rendicontate, ai sensi dell'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., entro il sessantesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario in cui avverrà l'erogazione, pena l'obbligo di restituzione in caso di inadempimento. In sede di

rendicontazione, in particolare, dovrà essere attestato che le spese sostenute non sono, né saranno considerate utili per l'ottenimento di altre forme di contribuzione.

Art. 4

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, in osservanza a quanto disposto dall'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla competente Ragioneria centrale per la Presidenza e l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e la Funzione pubblica, per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e, successivamente, notificato al comune richiedente.

Art. 6

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica ovvero ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica.

Palermo, 23 luglio 2025

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Stefania Piazza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Maria Teresa Tornabene